



CITTÀ DI AVIGLIANO

(Provincia di Potenza)

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 65 del 30 dicembre 2020

OGGETTO: Regolamento del canone di concessione per l'occupazione di spazi e aree pubbliche destinate a mercati. Art. 1, comma 837, legge 27 dicembre 2019, n. 160. Approvazione.

Il Consiglio comunale, il giorno 30 dicembre 2020, con inizio alle ore 16.20, si è riunito in seduta straordinaria di prima convocazione in Avigliano, nella sala consiliare ubicata al corso Emanuele Gianturco, nelle persone dei signori:

	Pres.	Ass.		Pres.	Ass.
MECCA Giuseppe (Sindaco-Presidente)	X		DE CARLO Federica	X	
DE CARLO Nicola	X		LORUSSO Carmen	X	
SALVATORE Angela Maria	X		LOVALLO Leonardo	X	
D'ANDREA Federica	X		SUMMA Angelo	X	
TELESCA Francesco	X		CLAPS Vitina	X	
TORTORELLI Fabiola	X		BOCHICCHIO Antonio	X	
CLAPS Marianna	X		CHIANESE Gerardo	X	
GALLIGANO Marialuisa	X		LUCIA Antonietta	X	
MARTINELLI Leonardo	X				

Partecipa alla seduta il Vicesegretario comunale dott.ssa Pina Iannielli.

Risultato che i consiglieri intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza della seduta il Sindaco, ai sensi dell'articolo 39, comma 3, del decreto legislativo n. 267/2000.

N° PAP-00034-2021

Si attesta che il presente atto è stato affisso all'Albo Pretorio on-line dal 13/01/2021 al 28/01/2021

L'incaricato della pubblicazione
MARCELLO RIZZI

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione, allegata quale parte integrante e sostanziale della presente, recante l'oggetto riportato sul frontespizio;

SENTITA la relazione dell'Assessore al bilancio, riportata integralmente nella trascrizione allegata al verbale della precedente deliberazione n. 64 adottata in questa stessa seduta del 30 dicembre 2020, per costituirne parte integrante e sostanziale;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000;

VISTO il parere favorevole espresso sulla presente proposta dal Revisore dei conti dell'ente;

DATO ATTO che la proposta è stata sottoposta all'esame della Prima commissione consiliare che, nella seduta del 28 dicembre 2020;

con voti favorevoli n. 12, astenuti n. 5 (Summa, Claps Vitina, Bochicchio, Chianese, Lucia), nessuno contrario, espressi in forma palese per alzata di mano da n. 17 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. di approvare il *Regolamento di disciplina del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate*, istituito dall'art. 1, comma 837, della L. 27 dicembre 2019 n. 160, composto da n. 22 articoli e n. 1 allegati ("A" – *Determinazione delle tariffe ordinarie e dei coefficienti moltiplicatori*) alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2021, tenuto conto che la sua approvazione è intervenuta entro i termini previsti per approvare il bilancio di previsione.

3. di pubblicare il regolamento allegato al presente provvedimento nel sito istituzionale di questo Comune.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

su proposta del Sindaco,

VISTO l'art. 134, comma 4, del Testo unico di cui al decreto legislativo 267/2000;

con voti favorevoli n. 12, astenuti n. 5 (Summa, Claps Vitina, Bochicchio, Chianese, Lucia),
nessuno contrario, espressi in forma palese per alzata di mano da n. 17 consiglieri presenti e
votanti,

DELIBERA

di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile.



CITTÀ DI AVIGLIANO

(Provincia di Potenza)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

SERVIZIO TRIBUTI

OGGETTO: Regolamento del canone di concessione per l'occupazione di spazi e aree pubbliche destinate a mercati. Art. 1, comma 837, legge 27 dicembre 2019, n. 160. Approvazione. .

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Visti:

- l'art. 1, comma 837, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale ha istituito il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2013, n. 147;
- l'art. 1, commi da 838 a 845, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, dove è contenuta la disciplina del canone sopra richiamato;

Richiamato l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, il quale prevede che *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*;

Esaminato lo schema di regolamento per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, con annessa relazione predisposta dal funzionario responsabile, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

Richiamato l'art. 53, comma 16, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle*

entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;

Dato atto che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia del canone qui in esame;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione:

- ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il parere di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità contabile del Responsabile del Servizio finanziario;
- il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), punto 7), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Ritenuto necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita dai comuni dalla legge, procedere all'approvazione del regolamento di disciplina del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate al fine di rendere l'applicazione dello stesso confacente alla realtà economico, sociale ed ambientale presente in questo Comune;

Dato atto del parere favorevole del Revisore dei conti, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 così come modificato dal D.L. 174/2012;

Acquisiti sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'articolo 49, primo comma del D.Lgs 267/2000, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il “Testo unico delle leggi in materia di ordinamento degli enti locali”;

si propone al Consiglio comunale di approvare la seguente

DELIBERAZIONE
con la quale si stabilisce

1. di approvare il *Regolamento di disciplina del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate*, istituito dall'art. 1, comma 837, della L. 27 dicembre 2019 n. 160, composto da n. 22 articoli e n. 1 allegati (“A” – *Determinazione delle tariffe ordinarie e dei coefficienti moltiplicatori*) alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2021, tenuto conto che la sua approvazione è intervenuta entro i termini previsti per approvare il bilancio di previsione.
3. di pubblicare il regolamento allegato al presente provvedimento nel sito istituzionale di questo Comune;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

L'Assessore al bilancio

Avv. Nicola De Carlo

E.to

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA (ai sensi del comma 1 dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000) FAVOREVOLE	
Avigliano, 29/12/2020	Il Responsabile del servizio  dott. Vincenzo Genovese

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE (ai sensi del comma 1 dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000) FAVOREVOLE	
Avigliano, 29/12/2020	Il Responsabile del Servizio finanziario  dott.ssa Rosa Pace

Comune di Avigliano

Provincia di Potenza

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DEL CANONE DI CONCESSIONE PER
L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI
SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O
AL PATRIMONIO INDISPONIBILE,
DESTINATI A MERCATI REALIZZATI
ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE**

(Legge 160/2019 comma 837)

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 30/12/2020

Articolo 1.....	1
Oggetto.....	1
Articolo 2.....	1
Disposizioni generali	1
Articolo 3	1
Presupposto del canone.....	1
Articolo 4	1
Soggetto passivo	1
Articolo 5	1
Commercio su aree pubbliche.....	1
Articolo 6	1
Rilascio dell'autorizzazione.....	1
Articolo 7	1
Criteri per la determinazione della tariffa.....	1
Articolo 8	1
Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici.....	1
Articolo 9	1
Determinazione delle tariffe annuali.....	1
Articolo 10	1
Determinazione delle tariffe giornaliere	1
Articolo 11	1
Determinazione del canone.....	1
Articolo 12	1
Mercati tradizionali e mercati periodici tematici.....	1
Articolo 13	1
Occupazione per la vendita al dettaglio in aree mercatali	1
Articolo 14	1
Occupazione per commercio itinerante	1
Articolo 15	1
Modalità e termini per il pagamento del canone.....	1
Articolo 16	1
Accertamenti - Recupero canone	1
Articolo 17	1
Sanzioni e indennità.....	1
Articolo 18	1
Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico.....	1
Articolo 19	1

Sospensione dell'attività' di vendita.....	1
Articolo 20	1
Autotutela.....	1
Articolo 21	1
Riscossione coattiva.....	1
Articolo 22	1
Disposizioni finali.....	1
Allegato A - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ORDINARIE.....	1
E DEI COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI.....	1
Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni destinate a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.....	1

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del d.lvo. n. 446/1997, e del TUEL, l. n. 267/2000, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate nel comune di Avigliano
2. Il canone si applica nelle aree comunali che comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al d. lvo n. 285/1992.
3. Il canone si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 della l. n. 160/2019 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del d. lvo n. 507/1993, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 dell'art. 1 della l. n. 160/2019, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della l. n. 147/2013.

Articolo 2

Disposizioni generali

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione comunale se non nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti.
2. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico destinato a mercati realizzati anche in strutture attrezzate sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso. I criteri per la determinazione e l'applicazione del canone patrimoniale di concessione sono disciplinati dal presente regolamento.

Articolo 3

Presupposto del canone

1. Il canone è dovuto per l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

Articolo 4

Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto al comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

Articolo 5

Commercio su aree pubbliche

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche può essere esercitato:
 - a) su posteggi dati in concessione, nei mercati annuali, periodici, stagionali, nelle fiere, in occasione di manifestazioni civili e religiose e nei posteggi isolati.
 - b) in forma itinerante su qualsiasi area pubblica, ad eccezione delle aree interdette.

2. Il posteggio è oggetto di concessione di suolo pubblico rilasciata dal Responsabile del Settore competente con validità di 12 anni che decorrono dalla data di primo rilascio ed è rinnovabile compatibilmente con le disposizioni di legge.

Articolo 6

Rilascio dell'autorizzazione

1. Per il rilascio degli atti di autorizzazione amministrativa e concessione di suolo pubblico nei mercati e fiere e in occasione di manifestazioni civili e religiose si rinvia al Regolamento per la disciplina del commercio su area pubblica ed al quadro normativo vigente in materia.

Articolo 7

Criteri per la determinazione della tariffa

1. La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:

- a) classificazione delle strade in ordine di importanza;
- b) entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
- c) durata dell'occupazione;
- d) valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.

Articolo 8

Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

1. Ai fini dell'applicazione del canone le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificate in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.

2. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine è determinata dall'allegato "A" del Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.

Articolo 9

Determinazione delle tariffe annuali

1. La tariffa standard annua di riferimento è quella indicata al comma 841 della l. n. 160/2019, alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base annuale e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati:

- a) alle strade od aree appartenenti alla 1a categoria viene applicata la tariffa più elevata.
- b) la tariffa per le strade di 2a categoria è ridotta in misura del 28% (ventottopercento) rispetto alla 1a categoria.
- c) la tariffa per le strade di 3a categoria è ridotta in misura del 58% (cinquantottopercento) rispetto alla 1a categoria.

2. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto

ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.

3. Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, comunque non superiori a 5, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono indicati nell'allegato "A" del presente Regolamento.

4. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

5. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 10

Determinazione delle tariffe giornaliere

1. La tariffa standard giornaliera di riferimento è quella indicata al comma 842 della l. n. 160/2019, alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari:

- a) alle strade od aree appartenenti alla 1a categoria viene applicata la tariffa più elevata.
- b) la tariffa per le strade di 2a categoria è ridotta in misura del 25% (venticinqueper cento) rispetto alla 1a categoria.
- c) la tariffa per le strade di 3a categoria è ridotta in misura del 50% (cinquantaper cento) rispetto alla 1a categoria.

2. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.

3. Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, comunque non superiori a 3, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono indicati nell'allegato "A" del presente Regolamento.

4. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

5. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 11

Determinazione del canone

1. Si applicano le tariffe giornaliere frazionate per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie

2. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale o giornaliera è applicata una riduzione del 38% (trentotto per cento) per cento sul canone complessivamente determinato ai sensi del periodo precedente.

3. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo. Gli aggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro.

Articolo 12

Mercati tradizionali e mercati periodici tematici

1. I mercati tematici periodici sono istituiti con provvedimento della Giunta Comunale nel rispetto delle vigenti disposizioni normative.

2. Lo svolgimento dei mercati, i criteri e le modalità di assegnazione dei posteggi di suolo pubblico sono disciplinati dal Regolamento comunale per la disciplina del commercio su area pubblica.

Articolo 13

Occupazione per la vendita al dettaglio in aree mercatali

1. L'occupazione per attività di vendita al dettaglio in aree mercatali, esercitata su aree pubbliche o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità è disciplinata dal vigente Regolamento comunale per la disciplina del commercio su area pubblica.

Articolo 14

Occupazione per commercio itinerante

1. Per le modalità di esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante si rinvia al Regolamento comunale per la disciplina del commercio su area pubblica.

2. Lo svolgimento delle attività di commercio itinerante non è soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici quando l'esercizio dell'attività non comporta l'utilizzo di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dell'attività stessa ed è esercitato:

- a) nello stesso luogo per una durata non superiore a un'ora, trascorsa la quale l'attività dovrà essere spostata di almeno 300 (trecento) metri considerando la via più breve da percorrere con autoveicolo;
- b) nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale.

3. Con apposita deliberazione potranno essere individuate specifiche aree e spazi dedicati a tale attività e soggette a concessione di suolo pubblico, previo rilascio di autorizzazione commerciale ove necessario.

4. Tali attività non possono avere svolgimento nelle zone cittadine di particolare interesse storico, artistico e ambientale o di altro rilevante pubblico interesse, individuate con il Regolamento per la disciplina del commercio su area pubblica o da provvedimento della Giunta comunale.

5. A salvaguardia della quiete e per il rispetto dovuto ai luoghi tali attività non possono esercitarsi ad una distanza inferiore a metri 100 dal perimetro di ospedali o altri luoghi di

cura, cimiteri, scuole materne, elementari e medie. Per gli operatori commerciali su area pubblica di prodotti alimentari esercenti l'attività a mezzo di veicoli ad emissioni zero la distanza è ridotta a metri 30.

6. A tutela della igienicità dei prodotti alimentari posti in vendita ed a salvaguardia della incolumità personale, la sosta non è consentita in aree non opportunamente pavimentate e, comunque, in prossimità di scavi o cantieri o altre fonti di polverosità o di esalazioni dannose.

Articolo 15

Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione.

2. Per le occupazioni periodiche, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, entro il 31 marzo.

3. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di concessione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31 marzo.

4. Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il pagamento deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio. Il ritiro della concessione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

5. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante.

6. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro.

7. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'art. 17 considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.

8. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

Articolo 16

Accertamenti - Recupero canone

1. All'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, oltre alla Polizia Locale ed agli altri soggetti previsti dalla l. n. 296/2006 art. 1 comma 179 provvedono il Responsabile dell'Entrata nonché altri dipendenti del Comune o del Concessionario, cui, con provvedimento adottato dal dirigente dell'ufficio competente, siano stati conferiti gli appositi poteri.

2. Nel caso in cui, nella immediatezza della contestazione personale, l'organo accertatore non sia in grado di indicare l'esatto importo del pagamento in misura ridotta ne darà atto in verbale e ne rimanderà la quantificazione a successivo verbale integrativo da notificarsi d'ufficio al trasgressore.

3. Copia dei verbali redatti dall'organo d'accertamento, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada limitatamente al personale a ciò abilitato, sono trasmessi all'ufficio tributi o al Concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per gli atti di competenza.

4. Il Comune o il Concessionario provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e alla applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito avviso di accertamento esecutivo ai sensi della l. n. 160/2019.

Articolo 17 **Sanzioni e indennità**

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) - stabilite dal d. lvo. n. 285/1992 le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dalla l. n. 689/1981 e dal comma 821 art. 1 della l. n. 160/2019.

2. Alle occupazioni considerate abusive ai sensi del presente Regolamento si applicano:

g) per le occupazioni realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.

h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al d. lvo n. 285/1992.

4. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00 con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della l. n. 689/1981.

5. Nei casi di tardivo o mancato pagamento di canoni la sanzione viene fissata nel 30 per cento del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo. La sanzione non potrà comunque essere inferiore a euro 25,00 né maggiore a euro 500,00 nel rispetto della l. n. 689/1981 e nella misura fissata dall'art. 7 bis del d. lvo n. 267/2000.

6. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

7. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione

Articolo 18 **Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico**

1. Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni prive della prescritta concessione o effettuate in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni.

2. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione ed il ripristino dello stato dei luoghi.

3. Fermi restando i poteri di cui all'art. 13 comma 2 della l. n. 689/1981, ove l'occupazione possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti sono sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominatone custode.

4. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'art. 19 della l. n. 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.

5. Negli altri casi copia del verbale è trasmessa senza indugio alla Polizia Locale. In base all'articolo 823, comma 2, del codice civile, il responsabile dell'ufficio ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in sette giorni, a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore.

Articolo 19 **Sospensione dell'attività' di vendita**

1. In caso di omesso o insufficiente pagamento del canone ai sensi del presente Regolamento, ai sensi dell'articolo 29, comma 3, del d. lvo. n. 114/1998, il dirigente competente dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni. La sospensione dell'attività può riguardare il mercato sul quale la violazione è stata commessa, oppure l'intera attività commerciale

Articolo 20 **Autotutela**

1. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla pubblica amministrazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e fatta pervenire entro il termine di sessanta giorni, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di novanta giorni.

2. Salvo che sia intervenuto giudicato, il Funzionario responsabile del Canone può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospenderne l'esecutività con provvedimento motivato, che può essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione e deve essere sottoscritto dallo stesso Funzionario responsabile dell'entrata.

Articolo 21 **Riscossione coattiva**

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal D.P.R. n. 602/73 così come disposto dal comma 792 della l. 160/2019.

2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.

Articolo 22

Disposizioni finali

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
2. E' disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.
3. Il presente Regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2021.

Allegato A - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ORDINARIE**E DEI COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI**

Determinazione della misura delle tariffe ordinarie

1. TARIFFA STANDARD PERMANENTE: ANNUALE

Per le occupazioni permanenti di suolo e spazi pubblici destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, le tariffe annue per metro quadrato sono le seguenti:

CATEGORIE	TARIFFA ANNUA PER METRO QUADRATO
1° categoria	€ 40,00
2° categoria	€ 28,80
3° categoria	€ 16,80

2. TARIFFA STANDARD GIORNALIERA

Per le occupazioni temporanee e periodiche di suolo e spazi pubblici destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, le misure tariffarie a giorno per metro quadrato sono le seguenti:

CATEGORIE	TARIFFA GIORNO PER METRO QUADRATO
1° categoria	€ 0,70
2° categoria	€ 0,53
3° categoria	€ 0,35

Le tariffe ordinarie sono rivalutate annualmente contestualmente al Bilancio di Previsione in base alla variazione media annua, riferita al mese di ottobre dell'anno precedente, dell'indice ISTAT nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati fermo restando il potere della Giunta Municipale di modificarne l'importo.

Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni destinate a mercati realizzati anche in strutture attrezzate

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	COEFFICIENTI OCC. PERM.	COEFFICIENTI OCC. TEMP.
1) occupazioni realizzate in mercati fino a 9 ore		0,40
2) occupazioni realizzate fuori dai mercati	1,00	1,00
3) occupazioni realizzate da produttori agricoli		0,40

4) occupazioni realizzata da spuntisti		0,50
5) occupazioni realizzate in occasione di fiere		0,50
5) occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni, feste e sagre		3,00

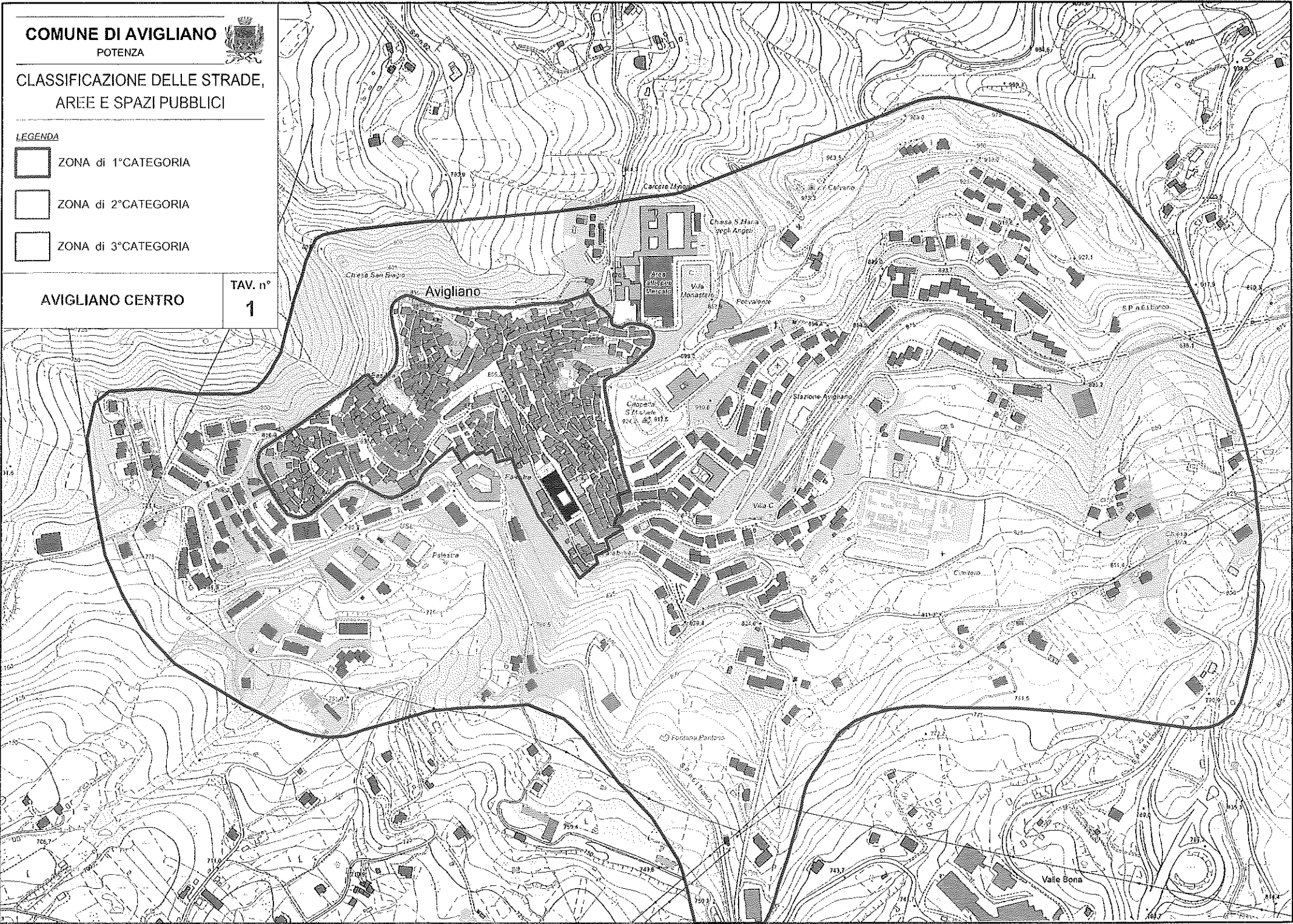


CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE,
AREE E SPAZI PUBBLICI

- LEGENDA
- ZONA di 1°CATEGORIA
 - ZONA di 2°CATEGORIA
 - ZONA di 3°CATEGORIA

AVIGLIANO CENTRO

TAV. n°
1





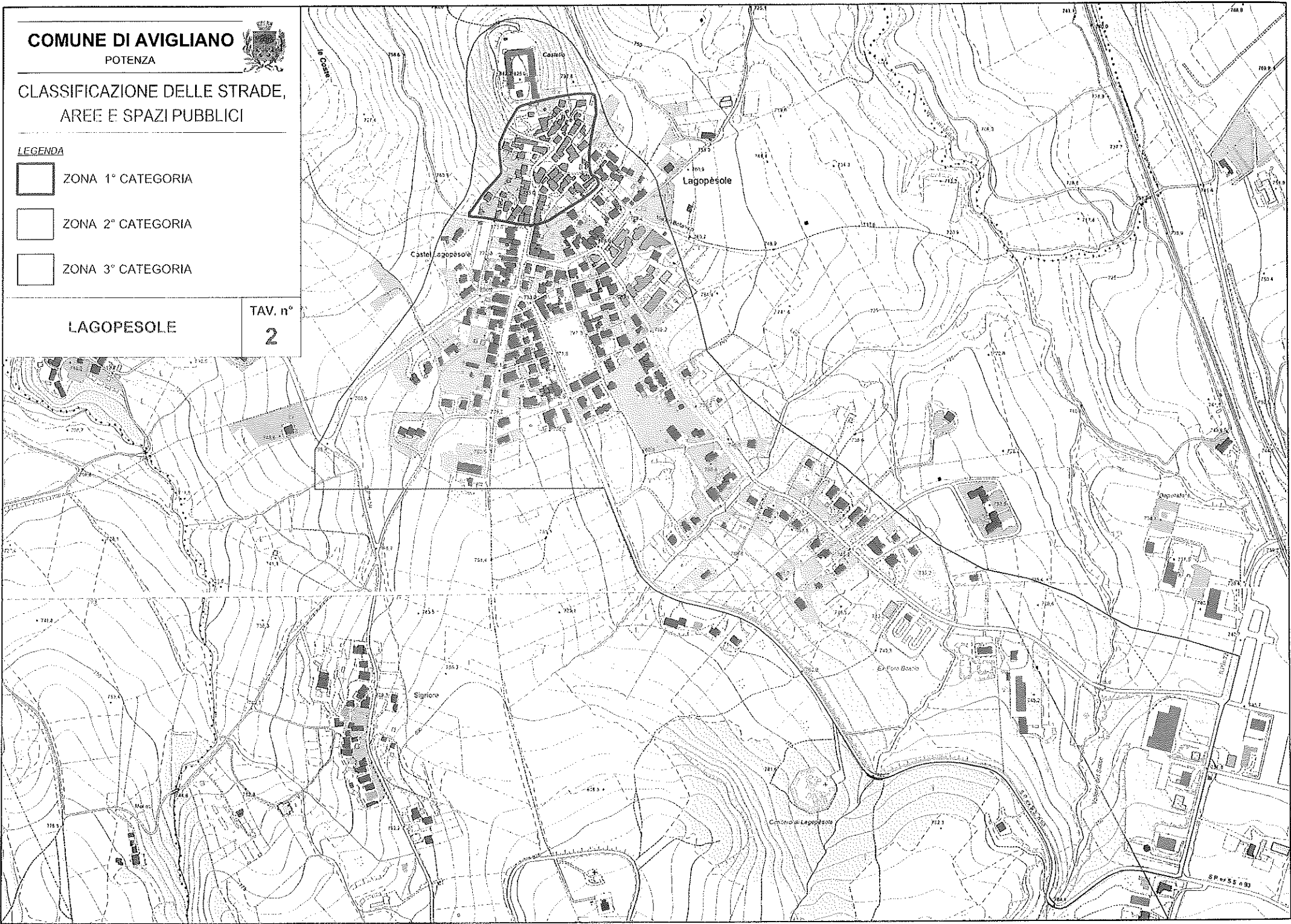
CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE,
AREE E SPAZI PUBBLICI

LEGENDA

- ZONA 1° CATEGORIA
- ZONA 2° CATEGORIA
- ZONA 3° CATEGORIA

LAGOPESOLE

TAV. n°
2





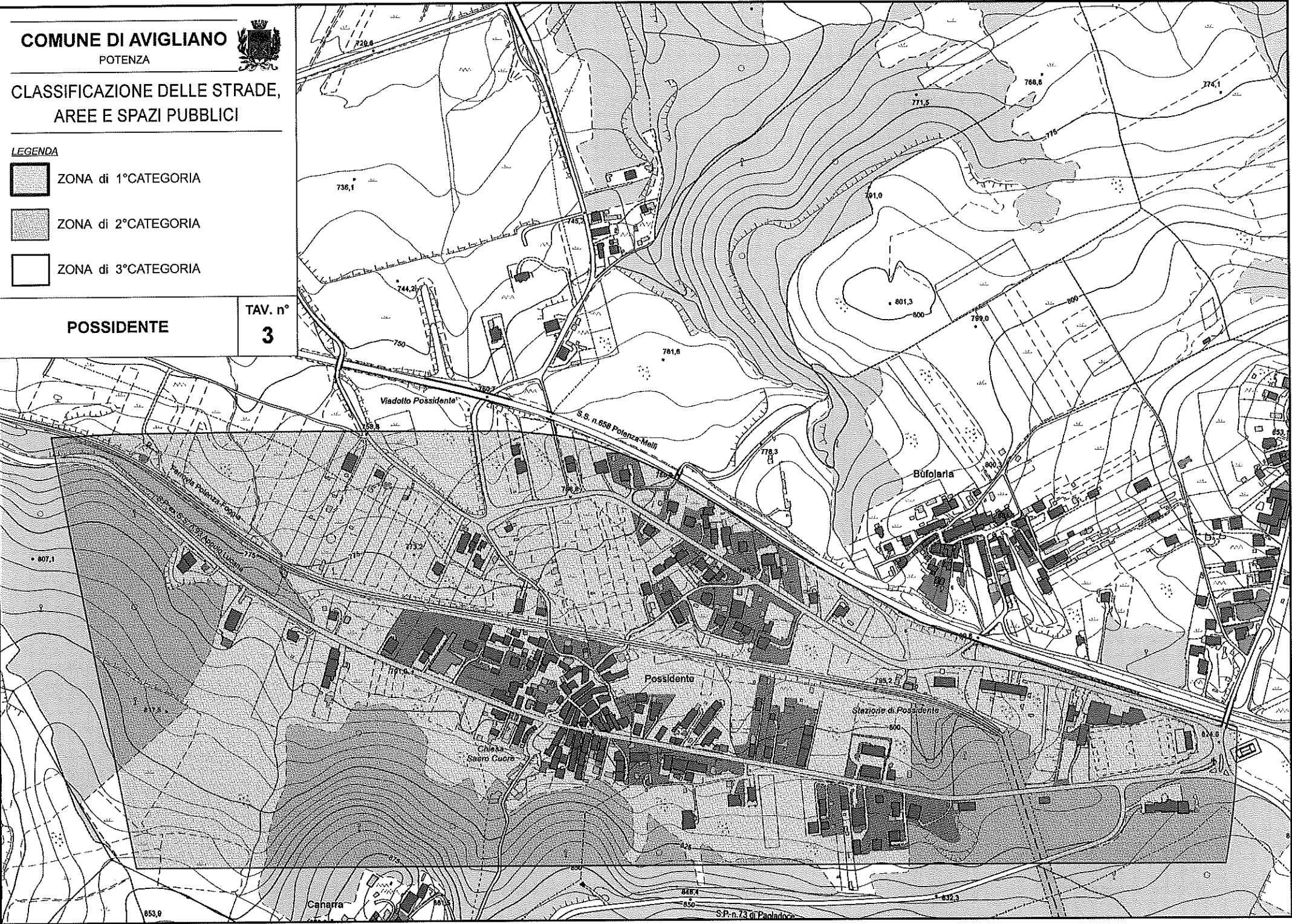
CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE,
AREE E SPAZI PUBBLICI

LEGENDA

- ZONA di 1°CATEGORIA
- ZONA di 2°CATEGORIA
- ZONA di 3°CATEGORIA

POSSIDENTE

TAV. n°
3



COMUNE DI AVIGLIANO

POTENZA



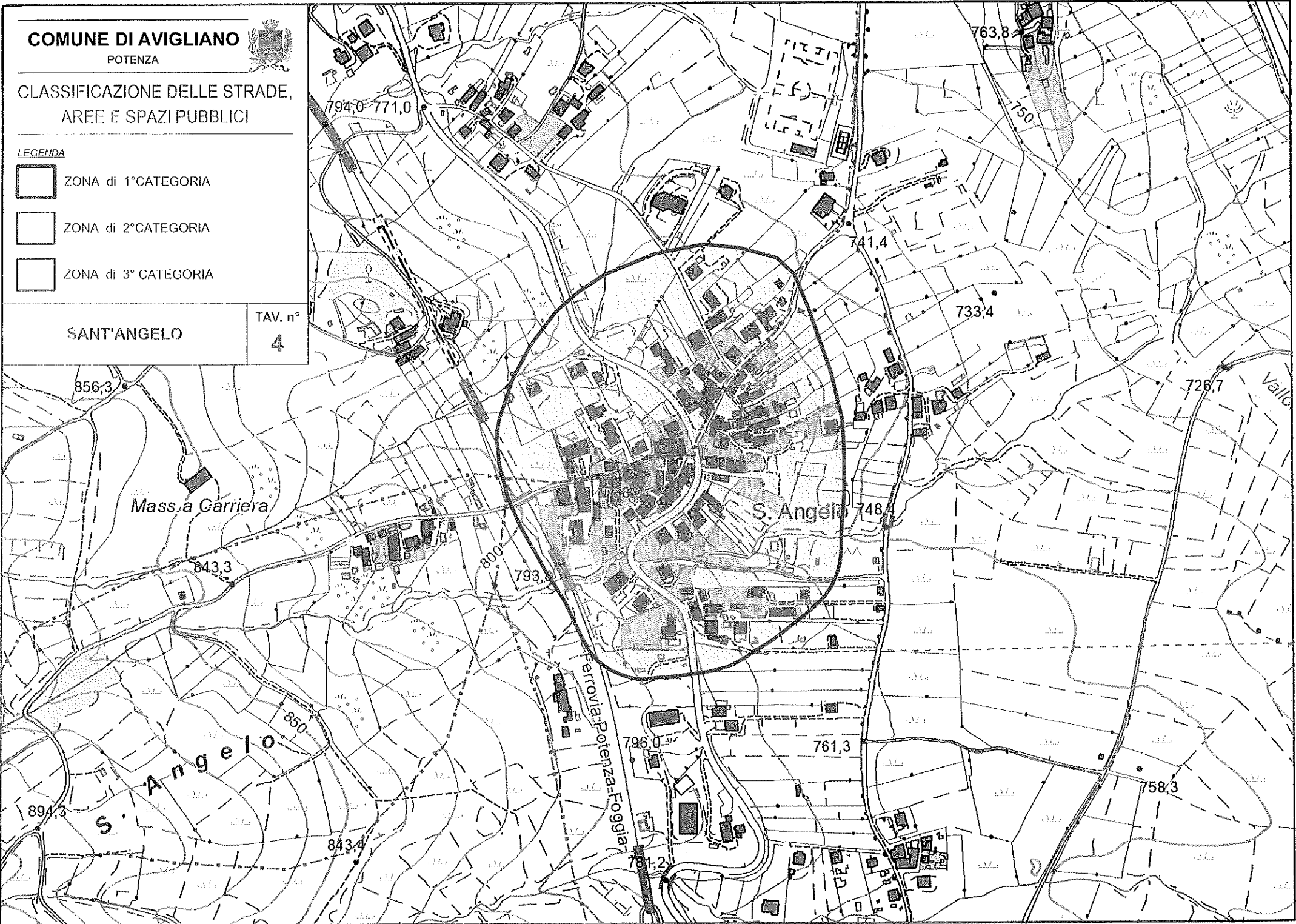
CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE,
AREE E SPAZI PUBBLICI

LEGENDA

- ZONA di 1° CATEGORIA
- ZONA di 2° CATEGORIA
- ZONA di 3° CATEGORIA

SANT'ANGELO

TAV. n°
4



Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco

F.to Giuseppe Mecca

Il Vicesegretario comunale

F.to Pina Iannielli

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Avigliano per 15 giorni consecutivi a partire dal giorno 13 gennaio 2021.

Avigliano, 13 gennaio 2021

L'addetto alle pubblicazioni all'Albo

F.to Marcello Rizzi

RELAZIONE DI ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che la presente deliberazione è diventata esecutiva il 13 gennaio 2021 perché dichiarata immediatamente eseguibile a tutti gli effetti di legge, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Avigliano, 13 gennaio 2021

Il Vicesegretario comunale

F.to Pina Iannielli

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Avigliano, 13 gennaio 2021



Il Segretario Generale

dott.ssa Clementina Gerardi

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
art. 3, comma 2, D.Lgs n. 39/1993)